

PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE PENALI DEI GIUDICI DI PACE DI BRINDISI

Art. 1

Finalità del protocollo

Àl fine di meglio gestire la trattazione delle udienze penali dinnanzi al Giudice di Pace di Brindisi, ed in linea con quanto già concordato nella stessa materia, per le udienze penali dinnanzi al Tribunale, si concorda tra la Camera Penale di Brindisi, il Presidente del Tribunale di Brindisi, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dì Brindisi, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi e l'Associazione Nazionale Magistrali, Sottosezione di Brindisi, il seguente protocollo.

Obiettivo di tale regolamentazione è dare attuazione al giusto processo e rispettarne i tempi ragionevoli di durata, garantire il pieno e regolare esercizio del diritto di difesa, rispettare la dignità e le esigenze di imputati, persone offese, testimoni e di ogni altra persona coinvolta nel processo, osservare rigorosamente tutte le norme processuali e

sostanziali

Art. 2

Criteri di organizzazione e di fissazione delle udienze

Il Presidente dei Tribunale o il magistrato da questi delegato all'attività di coordinamento dei Giudici di Pace, verifica che vengano sempre osservati i criteri di automatismo nella designazione del Giudice nel rispetto del principio del Giudice naturale. L'udienza penale è organizzata in maniera tale che si concluda entro le ore 16,30.

Qualora l'udienza non si sia ancora conclusa per le ore 14 è consentita una sospensione della stessa sino alle ore 14,30, salvo che ciò non sia possibile per situazioni particolari (es. imputati detenuti, testimoni provenienti da fuori con orario di rientro, e altro).

Possibilmente il giorno prima l'udienza la cancelleria provvederà ad affiggere il ruolo all'ingresso dell'aula, tenendolo a disposizione delle parti presso la cancelleria; il ruolo contiene l'indicazione dei processi, indicati secondo criteri che rispettino la privacy, da trattare divisi per fascia oraria.

Il ruolo delle udienze - salvo che per le c.d. udienze filtro di cui al

punto.3 - non potrà superare il numero complessivo di 25 processi, di cui 10 con attività istruttoria. Per quanto concerne i processi con attività istruttoria, stante la necessità della verbalizzazione manuale dell'attività di udienza, il numero massimo di testimoni da escutere non dovrà essere superiore a due per processo.

Qualora il numero dei processi lo consenta, potranno essere escussi per singolo processo un numero superiore a due testimoni, ma in modo tale che complessivamente, per l'intera udienza, non si superi il numero complessivo di venti testimoni.

Art. 3

Processi di prima udienza

Il Giudice di Pace dedica una giornata apposita, ai processi di "prima udienza" (c.d. "udienza filtro").

Le attività da svolgersi nei processi di prima udienza sono le seguenti:

- 1. verifica della costituzione delle parti;
- trattazione delle questioni preliminari che non implichino paralisi o ritardi significativi dell'udienza (nel qual caso la trattazione è posticipata alla fascia oraria di discussione);
- 3. esperimento dell'obbligatorio tentativo di conciliazione;
- declaratoria di estinzione del processo per difetto di procedibilità, remissione della querela, prescrizione, o comunque alle cause di estinzione immediata indicate nell'art. 129 c.p.p.

Il Giudice di Pace nello smistare i fascicoli alle udienze successive per il prosieguo, avrà cura di indicare l'orario di chiamata di ciascun processo, tenuto conto dei criteri dì ripartizione secondo fasce orarie di cui al successivo punto 4.

Nei giorni dedicati alle c.d. udienze filtro il Giudice di Pace, espletate le previste attività per tutti i processi di prima udienza, potrà celebrare ulteriori processi già fissati per discussione finale, camera di consiglio e decisione a partire dalle ore 11,30.

Art. 4 Fasce orarie nella trattazione dei processi

I processi verranno chiamati secondo le seguenti fasce orarie:

I Fascia fino alle ore 10,30

- processi da differire per nullità, legittimo impedimento di difensori o imputati;
- processi da differire per assenza documentata di testimoni;
- processi di rapida definizione (es. remissione di querela) o camerali;
- processi con presenza di detenuti siano essi imputati, testimoni o dichiaranti;

II Fascia 10,30-13,00

processi con istruttoria da svolgere;

III Fascia 13,00 - fine udienza

 processi ove sia prevista discussione finale, camera di consiglio e decisione.

Art. 5 Organizzazione della singola udienza

il Giudice ripartisce i processi secondo fasce orarie per come indicato nel precedente punto 4); nell'ambito di ogni singola fascia, celebra i processi seguendo l'ordine dell'orario indicato nei provvedimenti con cui è stato disposto il rinvio e nel caso di concomitanza nell'orario, seguendo il numero di ruolo, come previsto dalle disposizioni di attuazione del c.p.p.

Nell'udienza, il Giudice valuterà la necessità di spostare la celebrazione del processo di regola soltanto in ragione di concomitanti impegni delle parti o valutata la rilevanza dei medesimi in relazione alle esigenze del processo.

In ogni caso, nei processi per i quali si debba procedere all'istruttoria, il Giudice, qualora per evenienze sopravvenute debba essere disposto un rinvio dell'udienza, lo dispone tempestivamente per evitare ai testimoni e alle parti inutili attese.

Art. 6 Obblighi delle parti

I Pubblici Ministeri ed i difensori hanno l'obbligo di indossare la toga. La Procura della Repubblica redige con congruo anticipo, salvo esigenze specifiche, appositi calendari delle udienze (annuale e poi mensile), assicurando, se possibile, la presenza del medesimo P.M. persona fisica per i processi allo stesso già assegnati nella fase dibattimentale (mediante abbinamento fisso del singolo V.P.O. con i singoli G.d.P.). I calendari suddetti sono poi comunicati informaticamente dall'ufficio di Procura al magistrato coordinatore dei G.d.P., per il successivo inoltro ai singoli G.d.P., al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e alla Camera Penale di Brindisi.

I Pubblici Ministeri ed i difensori, quando ciò sia possibile e senza che vengano pregiudicati i diritti delle parti, si impegnano ad informare tempestivamente il Giudice e di darne contestualmente comunicazione alle altre parti, di eventuali ragioni di rinvio, così da consentire al Giudice di organizzare al meglio l'udienza e quindi chiamare all'inizio i procedimenti di cui sia possibile una rapida definizione.

L'istanza di rinvio presentata dai difensori, ove non altrimenti documentata, potrà essere asseverata sotto la propria responsabilità professionale e disciplinare.

Al fine di evitare rinvii e ove ne siano a conoscenza, i difensori segnalano alla Cancelleria del Giudice al più presto, ed in ogni caso almeno quattro giorni prima dell'udienza, l'eventuale stato detentivo o custodiale sopravvenuto dell'imputato, onde consentire l'emissione

tempestiva dell'ordine di traduzione.

I difensori depositano possibilmente il progetto di notula in sede di conclusioni, ovvero entro i termini riservati per il deposito della sentenza, anche nei giudizi in cui assistono imputati dichiarati irreperibili od imputati ammessi al gratuito patrocinio, al fine di consentire al Giudice la liquidazione delle spettanze del difensore contestualmente alla pronuncia del dispositivo della sentenza ovvero al deposito della motivazione della stessa.

I difensori d'ufficio, nominati ex art. 97/1° comma c.p.p., assicurano la continuità della loro presenza in udienza e, in caso di impossibilità assoluta a comparire, ove non sia possibile delegare un sostituto, comunicano tempestivamente il motivato impedimento al Giudice ed a

tutte le altre parti processuali.

Art. 7. Citazioni

La citazione dei testimoni, dei periti e dei consulenti tecnici, da chiunque indicati, dovrà contenere l'indicazione dell'ora specificamente indicata dal Giudice o in difetto, dell'ora di inizio della fascia oraria nella quale il processo è destinato ad essere chiamato e comunque l'indicazione che il processo verrà chiamato non prima dell'orario stabilito.

Le parti avranno cura di provvedere alle citazioni con congruo anticipo in modo da consentire ai Giudice di adottare i necessari provvedimenti,

avendo contezza della regolarità della citazione.

Art 8. Assenza del Giudice

L'assenza del Giudice che comporti impossibilità di trattazione del procedimento è tempestivamente comunicata a tutte le parti interessate. Nel caso in cui il rinvio di un processo sia, per qualsivoglia ragione, noto sin dai giorni precedenti l'udienza, il Giudice ne informa tempestivamente le parti, a mezzo della Cancelleria, senza formalità, anche via telefonica o telematica (P.E.C. dei singoli avvocati e per la elettronica posta l'indirizzo di utilizzando Procura prot.procura.brindisi@giustiziacert.it).

Art. 9. Norme finali

Il presente protocollo non può in ogni caso costituire strumento per esigere prassi o comportamenti contrastanti con norme processuali o ordinamentali, ovvero con i criteri di organizzazione previsti nelle tabelle dell'Ufficio.

Le parti si impegnano a vigilare sull'osservanza del protocollo e, in caso di gravi e/o reiterate violazioni, ferma restando l'attività di sensibilizzazione, si riuniranno per una valutazione congiunta.

Le parti convengono, inoltre, di verificare periodicamente il rispetto delle regole adottate, l'efficacia del testo predisposto, apportando le eventuali variazioni e/o integrazioni necessarie per il suo miglioramento.

Art. 10. Entrata in vigore II presente Protocollo entrerà in vigore, con le modifiche apportate, dal 2 gennaio 2024.